

# COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

## Città Metropolitana di Messina

Codice fiscale 87000390838  
Partita I.V.A. 00463870832

Tel. 0942 20006  
Fax 0942 20062

COPIA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1 LETT. A) DEL D.P.GS 18 AGOSTO 2000, N. 267 – GIUDIZIO RUSSO MARIA CATENA CONTRO COMUNE DI MONGIUFFI MELIA SENTENZA N. 1546 DEL 16 LUGLIO 2019 DEL TRIBUNALE DI MESSINA**

Addì 30 del mese di dicembre 2019 alle ore 17:00 e seguenti in Mongiuffi Melia, nella consueta sala delle adunanze, convocato dal Presidente del Consiglio, in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in seconda convocazione.

Gli avvisi di convocazione sono stati notificati ai consiglieri ai sensi dell'art. 48 dell'O. R. EE. LL. Proceduto all'appello nominale risultano presenti:

Consiglieri			Presenti	Assenti
n	Cognome	Nome		
1	Ardizzone	Sebastiana Marcella	x	
2	Mazzullo	Beatrice	x	
3	Siligato	Antonina Sebastiana	x	
5	Intiliano	Salvatore Leonardo	x	

Consiglieri			Presenti	Assenti
n.	Cognome	Nome		
6	Siligato	Gianmarco	x	
7	Bucceri	Mario Leonardo		x
8	Barra	Cosimo Giovanni		x
9	Siligato	Antonella		x

Assegnati	9
In Carica	9

Presenti	n. 6
Assenti	n. 3

		Presenti	Assenti
Sindaco	D'Amore Rosario L.	x	
Vice Sindaco	Longo Leonardo Salvatore	x	
Assessore	Curcuruto Carmen		x

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Assiste il Segretario del Comune: Dott. Pietro Vincenzo Fallica  
Assume la presidenza la Sig.ra Ardizzone Sebastiana Marcella

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Giudizio Russo Maria Catena contro Comune di Mongiuffi Melia – Sentenza n. 1546 del 16 luglio 2019 del Tribunale di Messina”**.

Il Presidente del Consiglio dà lettura del testo della proposta e dà atto del parere favorevole rilasciato in merito dall'organo di revisione contabile dell'ente.

Prende la parola anche il Segretario Comunale il quale rileva che, per l'oggetto, la proposta in esame rientra nelle competenze dell'Area Tecnica, ma che –avendo l'Arch. Campailla Carmelo conosciuto della vertenza tra il Comune di Mongiuffi Melia e la Sig. ra Russo Maria Catena quale C. T. U.- si è ritenuto opportuno che il parere di regolarità tecnica sulla proposta fosse fornito da altro responsabile dell'ente, ovvero dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

Non registrandosi altri interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta in esame.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta avente ad oggetto **“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Giudizio Russo Maria Catena contro Comune di Mongiuffi Melia – Sentenza n. 1546 del 16 luglio 2019 del Tribunale di Messina”**;

All'unanimità dei presenti

### **DELIBERA**

di approvare la proposta avente ad oggetto **“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Giudizio Russo Maria Catena contro Comune di Mongiuffi Melia – Sentenza n. 1546 del 16 luglio 2019 del Tribunale di Messina”** che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva, separata ed unanime votazione la delibera appena approvata viene dichiarata immediatamente esecutiva.



**COMUNE DI MONGIUFFI MELIA**  
**Città Metropolitana di Messina**  
**Atti istruttori da sottoporre al Consiglio Comunale**

Su iniziativa del Sindaco Dott. Rosario Leonardo D'Amore  
Responsabile dell'Area Amministrativa: Dott. Fallica Pietro Vincenzo  
Responsabile del servizio: Dott. Fallica Pietro Vincenzo

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 – GIUDIZIO RUSSO MARIA CATENA CONTRO COMUNE DI MONGIUFFI MELIA – SENTENZA N. 1546 DEL 16 LUGLIO 2019 DEL TRIBUNALE DI MESSINA**

## **IL SINDACO**

### **PREMESSO:**

- che ai sensi del comma 1 dell'art. 194 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *“con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazioni, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile e da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”*;
- che l'art. 194, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio;
- che il punto 97 del principio contabile n. 2 redatto dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità per gli enti locali ha chiarito che *“il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'ente [...]. Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese. La funzione delle deliberazioni di Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte”*;
- che i requisiti che deve avere un debito per essere riconosciuto sono i seguenti: a) certezza, nel senso che deve effettivamente sussistere in capo all'ente un'obbligazione a dare; b) liquidità, nel senso che il soggetto creditore deve essere individuato, il debito definito nel suo preciso ammontare e l'importo determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico; c) esigibilità, nel senso che il pagamento non deve essere dilazionato da tempine o subordinato al verificarsi di una condizione;

**RILEVATO:**

- che con l'espressione "*sentenze esecutive*" contenuta nella lett. a) dell'art. 194, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si vuole fare riferimento tanto ai provvedimenti provvisoriamente esecutivi quanto a quelli che sono oramai divenuti inoppugnabili per avere assunto l'autorità di cosa giudicata dal momento che la norma appena citata non contempla più la distinzione tra sentenze passate in giudicato e sentenze immediatamente esecutive -alla stregua di quanto, invece, faceva il d. lgs. 25 febbraio 1995, n. 77- e ciò in quanto il legislatore ha ritenuto di dover recepire la modifica apportata dalla l. 26 novembre 1990, n. 353, all'art. 282 del codice di procedura civile, in virtù del quale la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti;
- che, in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti, il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale in capo al Consiglio Comunale, il quale non può in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- che, sempre secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, il riconoscimento da parte del Consiglio di un debito derivante da una sentenza esecutiva svolge una funzione meramente ricognitiva e di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio;
- che, pertanto, il riconoscimento da parte del Consiglio di un debito derivante da una sentenza esecutiva non è quello di riconoscere la legittimità di un debito che già esiste quanto piuttosto quello di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

**OSSERVATO:**

- che con atto di citazione notificato il 27 novembre 2009 la Sig. ra Russo Maria Catena, per tramite il proprio difensore e procuratore domiciliatario Avv. Pietro Giannetto, ha convenuto in giudizio il Comune di Mongiuffi Melia dinnanzi al Tribunale di Messina per ivi sentire dichiarare la responsabilità dell'ente per i danni subiti dalla propria abitazione sita in Mongiuffi Melia, via Mazzini n. 34, a seguito dell'evento alluvionale verificatosi in data 16 settembre 2009;
- che a sostegno del proprio atto di citazione la Sig. ra Russo Maria Catena rilevava che la causa dei danni de quibus era da rinvenirsi nel mancato funzionamento dei due pozzetti comunali posti nella vicinanze della propria abitazione, i quali avrebbero dovuto permettere il regolare deflusso dell'acqua piovana e che, invece, trovandosi in stato di totale abbandono per non avere costituito oggetto dei necessari interventi manutentivi, non avevano impedito l'inondazione di fango e di detriti che si era abbattuta sul proprio immobile;
- che, costituendosi in giudizio, il Comune di Mongiuffi Melia riteneva che i danni lamentati dalla Sig. ra Russo Maria Catena non erano affatto riconducibili all'ente dal momento che l'evento alluvionale del 16 settembre 2009 era da intendersi come un evento eccezionale, straordinario ed imprevedibile, il che esonerava il convenuto da qualsivoglia forma di responsabilità per la causazione dei danni lamentati;
- che, dopo accurata istruttoria e dopo esser stata espletata CTU al fine di quantificare i danni effettivamente riportati dall'immobile della Sig. ra Russo Maria Catena, con sentenza n. 1546 del 16 luglio 2019, trasmessa al Comune di Mongiuffi Melia in data 26 luglio 2019, il Tribunale di Messina ha condannato il Comune di Mongiuffi Melia al risarcimento in favore della suindicata attrice del trenta per cento dei danni riportati dall'immobile sito in via Mazzini, n. 34, e quantificati in € 1.969, 79, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria da calcolare a far data dall'1 gennaio 2014;



- che con il medesimo provvedimento giurisdizionale il Tribunale di Messina ha altresì condannato il Comune di Mongiuffi Melia a rifondere alla Sig. ra Russo Maria Catena le spese processuali dalla medesima sostenute e quantificate in € 2.186, 58, di cui € 186, 58 per spese vive ed € 2.000, 00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- che con nota assunta al protocollo dell'ente al n. 4216 del 26 luglio 2019, che si allega alla presente proposta sub lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, l'Avv. Pietro Giannetto ha comunicato al Comune di Mongiuffi Melia la somma complessiva che l'ente deve nei confronti della Sig. ra Russo Maria Catena in virtù della sentenza n. 1546 del 16 luglio 2019 del Tribunale di Messina, pari ad € 6.297,75;
- che si conviene con i calcoli eseguiti dall'Avv. Pietro Giannetto nella nota sopra indicata;

#### **RITENUTO:**

- che, per quanto sopra indicato, il debito maturato nei confronti della Sig. ra Russo Maria Catena soddisfa tutti i requisiti per poter essere riconosciuto dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, risultando certo, liquido ed esigibile;
- che appare necessario procedere al riconoscimento del debito maturato nei confronti della Sig. ra Russo Maria Catena ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di evitare l'avvio di azioni legali tese al recupero delle somme dovute, con ulteriore aggravio delle spese a carico dell'ente;

#### **RILEVATO:**

- che la vertenza che si è conclusa con la sentenza n. 1546 del 16 luglio 2019 del Tribunale di Messina rientra nelle competenze dell'area tecnica ragion per cui il parere di regolarità tecnica per la presente proposta dovrebbe essere reso dal responsabile del suddetto settore;
- che, tuttavia, l'attuale responsabile dell'area tecnica, Arch. Carmelo Campailla, ha conosciuto della controversia de qua quale CTU e, pertanto, risulta inopportuno che il medesimo renda il parere di regolarità tecnica sulla presente proposta;
- che per tale ragione il parere di regolarità tecnica alla presente proposta verrà apposto da altro responsabile d'area, che si ritiene di dover individuare nel responsabile dell'area amministrativa;

#### **VISTI:**

- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento di contabilità dell'ente;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

#### **PROPONE**

- 1) di DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2) di RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, nella misura di € 6.297,75, in favore della Sig. ra Russo Maria Catena e nascente dalla sentenza n. 1546 del 16 luglio 2019 del Tribunale di Messina, esecutiva ai sensi di legge;

- 3) di DARE ATTO che il debito riconosciuto troverà integrale copertura sul capitolo 13815 del bilancio d'esercizio 2019/2021, esercizio 2019;
- 4) di DEMANDARE alla Giunta Municipale ed agli uffici comunali competenti, ciascuno per le proprie competenze, l'adozione di qualsiasi atto risulti necessario per provvedere al pagamento degli importi dovuti in favore della Sig. ra Russo Maria Catena;
- 5) di DEMANDARE al Segretario Comunale la trasmissione dell'atto che sarà deliberato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

IL PROPONENTE

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "MONGIUFFI MARITTIMA" around the perimeter and a central emblem. The signature is a cursive scribble that extends above and to the right of the stamp.



avv\pietrogiannetto\@pec\it

---

**From:** avv\pietrogiannetto\@pec\it **Sent:** Thu, 25 Jul 2019 17:08:38  
+0200 **To:** segreteria@comune.mongiuffimelia.me.it **Subject:** russo maria  
catena **Attachments:** russo.pdf, Sentenza n. 1546 del 2019 Russo Catena.pdf

Nell'interesse della sig.ra Russo Maria Catena inoltro quanto in allegato.

Saluti.

Avv. Pietro Giannetto

STUDIO LEGALE

**Avvocato PIETRO GIANNETTO**

Patrocinante in Cassazione

Via Cesareo, 24 - 98123 Messina tel. e fax 090 6012150

E-mail: [avv.pietro.giannetto@gmail.com](mailto:avv.pietro.giannetto@gmail.com)

E-mail certificata: [avv.pietrogiannetto@pec.it](mailto:avv.pietrogiannetto@pec.it)

Spett. Le Comune di  
Mongiuffi Melia

Alla C.A. del Sig. Sindaco  
Dott. Rosario D'Amore

Alla C.A. del Segretario Comunale

Trasmissione mezzo mail  
[segreteria@comune.mongiuffimelia.me.it](mailto:segreteria@comune.mongiuffimelia.me.it)

La presente in nome e per conto della signora **Russo Maria Catena**, dal sottoscritto rappresentata e difesa, per significare che con sentenza n. 1546/2019 del 16/07/2019 in pari data pubblicata, il Tribunale di Messina I<sup>a</sup> Sezione Civile, ha condannato il Comune di Mongiuffi Melia al pagamento delle somme di cui alla nota allegata.

Si precisa che decorso infruttuosamente il termine di legge, senza altro avviso, si procederà al recupero coattivo delle somme di cui alla sentenza in oggetto con ulteriore aggravio di spese ad esclusivo carico dello Spett.le Ente.

Cordialità

Messina, 25 luglio 2019

Avv. Pietro Giannetto





STUDIO LEGALE  
**Avvocato PIETRO GIANNETTO**  
Patrocinante in Cassazione  
Via Cesareo, 24 - 98123 Messina tel. e fax 090 6012150  
E-mail: [avv.pietro.giannetto@gmail.com](mailto:avv.pietro.giannetto@gmail.com)  
E-mail certificata: [avv.pietrogiannetto@pec.it](mailto:avv.pietrogiannetto@pec.it)

Spett.Le Comune di  
Mongiuffi Melia

Alla C.A. del Sig. Sindaco  
Dott. Rosario D'Amore

Alla C.A. del Segretario Comunale

Trasmissione mezzo mail  
[segreteria@comune.mongiuffimelia.me.it](mailto:segreteria@comune.mongiuffimelia.me.it)

**NOTA**

Somme liquidate in Sentenza:

Sentenza n. 1546/2019 del 16/07/2019 in pari data pubblicata /15 Tribunale di Messina I^ Sezione Civile. Russo Maria Catena // Comune di Mongiuffi Melia.


Sentenza n. 1546/2019 R.G. Tribunale di Messina:

Somma liquidata	€	1.969,79
Interessi e rivalutazione monetaria dallo 01/01/2014 Al 30/06/2019	€	98,56
Spese esenti	€	186,58
Compensi	€	2.000,00
Spese gen.	€	300,00
Totale Imponibile	€	2.300,00
CPA al 4%	€	92,00
IVA al 22%	€	526,24
Spese C.T.U. anticipate	€	1.124,58
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>6.297,75</b>

La presente non costituisce parcella, la quale sarà emessa al momento della effettivo pagamento.

Messina, 25 luglio 2019

Avv. Pietro Giannetto





sent. 1546/19  
Rep. 2316  
pub. 26/7/19

TRIBUNALE DI MESSINA – PRIMA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico G.O.P. dott. Placido Calabrò

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al. n.90000961/2009 R. G., avente per oggetto:  
risarcimento danni; promossa da

RUSSO MARIA CATENA, C.F. RSMCT59E36F368G, nata a Mongiuffi Melia (ME) il  
16.5.1959, ivi residente in Via Mazzini n. 34 ed elett.te dom.ta in Messina, Via Cesareo n.  
29, presso lo studio del proprio difensore e procuratore avv. Pietro Giannetto  
(avv.pietrogiannetto@pec.it)

attrice

contro

COMUNE DI MONGIUFFI MELIA, C. F. 87000390838, con sede in Mongiuffi  
Melia (ME), Piazza S. Nicolò 8, in persona del Sindaco pro tempore, rapp.to e  
difeso dall'avv. Fabio Di Cara (avv.fabiodicara@pec.it)

convenuto

CONCLUSIONI DELLPARTE ATTRICE

- 1) Riconoscere e dichiarare la responsabilità del Comune di Mongiuffi Melia, in persona del Sindaco pro tempore, nella produzione del danno arrecato all'abitazione della signora Russo Maria Catena così come descritto in narrativa, in una

F. DI CARA - AVV. FABIO DI CARA - VIA S. NICOLÒ 8 - MONGIUFFI MELIA (ME) - C.A.P. 98060 - TEL. 090 838 390838 - FAX 090 838 390838 - PEC: avv.fabiodicara@pec.it



- percentuale superiore rispetto a quella stimata dal CTU e comunque in misura non inferiore al 60 - 70%;
- 2) ritenere e dichiarare che l'attrice ha diritto anche al risarcimento di tutti i danni subiti in relazione a quanto accertato nel corso della causa;
  - 3) conseguentemente condannare il Comune di Mongiuffi Melia, in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere alla signora Russo Maria Catena la somma accertata all'esito della CTU, oltre rivalutazione ed interessi legali e rivalutazione dal di del fatto al soddisfo;
  - 4) condannare il convenuto alle spese ed ai compensi legali.

#### CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA

- 1) Ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere addebitata in capo al Comune di Mongiuffi Melia per il sinistro oggetto del presente giudizio che, alla luce di quanto sopra osservato, si è verificato per causa di forza maggiore;
- 2) conseguentemente, rigettare la domanda di risarcimento danni *ex adverso* formulata nell'atto introduttivo del presente giudizio.
- 3) Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese ed ai compensi.

#### SOMMARIA ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione dinnanzi alla Sezione Distaccata di Taormina di questo Tribunale, ritualmente notificato in data 27.11.2009 al Comune di Mongiuffi Melia (ME), in persona del Sindaco pro tempore, Russo Maria Catena, premettendo di essere proprietaria di un immobile sito in Mongiuffi Melia (ME), Via Mazzini n. 34, iscritto al N.C.E.U. del Comune di Mongiuffi Melia al foglio 13, particelle 405 e 410, di categoria A/6, classe 1, esponeva, producendo la relativa documentazione nel fascicolo di parte, che la precipitazione alluvionale del 16.9.2009, che aveva colpito il territorio del Comune di Mongiuffi Melia, aveva determinato ingenti danni al predetto immobile, costituente la sua abitazione, invadendo i tre piani dello

*all*



stesso immobile. Secondo l'attrice, la causa dell'inondazione della massa di fango e di detriti andava individuata nel mancato funzionamento dei due pozzetti comunali posti nelle vicinanze, che avrebbero dovuto permettere il deflusso dell'acqua piovana e che, invece, si trovavano in stato di abbandono, senza essere stati oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Documentava, inoltre, la Russo che eventi alluvionali erano già stati fonte di danni concretizzati all'interno del proprio immobile e più volte erano stati segnalati al Comune di Mongiuffi Melia, che non aveva, però, ritenuto di adottare alcuna misura atta ad eliminare la situazione di pericolo. L'attrice descriveva, quindi, i danni accertati subito dopo l'evento del 16.9.2009 dal proprio tecnico di fiducia, come da perizia dallo stesso redatta, che allegava e deduceva, altresì, che detti danni erano stati rilevati dai Carabinieri prontamente intervenuti, che avevano redatto una relazione di servizio che, pure, allegava. Considerato che il Comune di Mongiuffi Melia non riscontrava l'istanza del 21.9.2009 e non provvedeva ad effettuare alcun intervento di manutenzione dei predetti pozzetti di raccolta dell'acqua piovana, ella lo conveniva, quindi, in giudizio.

In data 1.6.2010 si costituiva in Cancelleria il Comune di Mongiuffi Melia, in persona del Sindaco pro tempore, geom. Salvatore Curcuruto, deducendo che l'accadimento lamentato dalla controparte non poteva, in alcun modo, essere addebitato ad esso Comune. Difatti, il giorno 16.9.2009 si era abbattuto sulla riviera jonica della Provincia di Messina un fortissimo nubifragio che, per l'entità e la portata, rivestiva certamente carattere eccezionale, straordinario ed imprevedibile. L'entità e la gravità dei fatti accaduti in quella giornata è stata riportata nel "Rapporto sugli eventi meteo che hanno colpito la Sicilia il giorno 16 settembre 2009" redatto dalla Regione Siciliana - Dipartimento della Protezione Civile - Servizio Rischi Idrogeologici ed Ambientali", ove, tra i Comuni che risultavano



interessati da frane ed allagamenti veniva inserito quello di Mongiuffi Melia, ove si erano rilevati "diversi problemi alla viabilità comunale e provinciale". In data 17.9.2009 tecnici del Comune di Messina, assieme a tecnici del Genio Civile e della Provincia Regionale di Messina, effettuavano un sopralluogo sul territorio comunale, constatavano l'effettivo stato di emergenza e programmavano gli interventi di somma urgenza. Deduceva, altresì, che, in caso di normali precipitazioni, seppur abbondanti, le condutture di raccolta delle acque indicate dall'attrice avevano sempre garantito e continuavano a garantire, il regolare deflusso delle acque stesse. Nella fattispecie in questione, quindi, ciò non era avvenuto solo a causa della fortissima e straordinaria copiosità dell'acqua caduta in pochissimo tempo. In via subordinata, infine, il Comune di Mongiuffi Melia rilevava l'eccessiva e sproporzionata quantificazione del danno effettuata dal perito fiduciario dell'attrice.

Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il G.I. ammetteva la prova per testi articolata dalle parti, con i testi indicati ed escussi i testi Mazzù Filippo, Mazzullo Salvatore e Parisi Angelo. Indi, sopravvenuta la soppressione della Sezione Distaccata di Taormina di questo Tribunale, con ordinanza dell'8.5.2014, disponeva CTU al fine di accertare le cause che avevano determinato l'allagamento dell'abitazione di proprietà dell'attrice, nonché al fine di descrivere e quantificare i danni subiti dallo stesso immobile. Esperito anche tale mezzo istruttorio, la causa veniva assegnata a questo decidente con Decreto Presidenziale n. 25/2018.

All'udienza del 4.4.2019 le parti precisavano le rispettive conclusioni, riportandosi a quanto già dedotto, richiesto ed eccepito. La causa, quindi, veniva assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., scaduti il 24.6.2019.

L'evento dannoso del 16.9.2009, denunciato dall'attrice, trova riscontro nella relazione di servizio redatta alle ore 9,00 del 17.9.2009 dal Comandante della

Stazione Carabinieri di Mongiuffi Melia, mar. ord. Mazzù Filippo, dallo stesso confermata in sede di deposizione testimoniale. In tale relazione si legge testualmente: "... La richiesta di intervento trovava la sua ragione nel fatto che, nella medesima data (*intendasi 16.9.2009*) l'abitazione della predetta Russo Maria Catena era stata invasa da fango e detriti di vario genere provenienti dalla parte lato monte, a seguito dell'alluvione verificatasi il 16.9.2009. E' stato possibile constatare lo stato dei luoghi, accertando la presenza di fango e detriti all'interno dell'appartamento, in particolare nel vano scala, nelle camere da letto, nel bagno e nel terrazzo".

Il Comune di Mongiuffi Melia, a sua volta, ha provato, con i testi Parisi Angelo, tecnico comunale e Mazzullo Salvatore, Comandante del Corpo di Polizia Municipale, che, in occasione del violentissimo nubifragio che il giorno 16.9.2009 aveva colpito il territorio comunale, le strade del centro abitato erano state invase da un torrente di fango e detriti e che, il giorno dell'alluvione, la signora Russo non chiese nessun aiuto o intervento ai Vigili Urbani.

Esaminata la documentazione versata dalle parti e sottoposta all'esame del CTU, deve convenirsi con quest'ultimo che "... lo sversamento di acqua e fango che invase l'immobile della sig.ra Russo proprio in data 16.9.2009 fu causato principalmente dalle forti piogge che si sono abbattute sul territorio, che, per la loro natura di carattere alluvionale ed eccezionale, non erano prevedibili, né tanto meno gestibili, con la partecipazione di responsabilità del Comune di Mongiuffi Melia, che, tardivamente e solo dopo gli eventi meteorici, ha provveduto ad adeguare l'impianto di smaltimento delle acque meteoriche della Via Mazzini e nello specifico, a sostituire la grata sita in prossimità dell'ingresso dell'immobile oggetto di causa".





L'alluvione verificatasi il 16.9.2009 deve, pertanto, qualificarsi come evento prevedibile, seppur eccezionale, poiché un'accorta gestione e manutenzione dell'impianto di smaltimento delle acque piovane avrebbe consentito di regimentarne meglio il deflusso in situazioni di emergenza, mentre il fortuito, nella situazione comprovata dall'attrice, deve rinvenirsi nei "detriti e rami provenienti da rami circostanti la zona", che hanno sostanzialmente occluso la preesistente grata non adeguata antistante l'immobile di proprietà dell'attrice (Cass. civ. Sez. III, 24/03/2016, n. 5877; Cass. civ. Sez. III, 09/03/2010, n. 5658).

Concordandosi, quindi, con il CTU, la responsabilità custodiale del Comune di Mongiuffi Melia deve dirsi, nella fattispecie, sussistente nella misura del trenta per cento del danno accertato, restando per il rimanente settanta per cento esclusa dal fortuito. Ciò, anche, tenuto conto che non sono stati provati i dedotti danni che l'immobile dell'attrice avrebbe subito a causa di fenomeni analoghi di infiltrazioni di acqua piovana che si sarebbero verificati antecedentemente al 16.9.2009.

Utilizzando il prezzario regionale 2013 al tempo vigente, il CTU, in relazione allo stato dei luoghi descritto nella propria relazione, ricavato dalla documentazione prodotta e dai rilievi effettuati in sede di sopralluogo, ha individuato e quantificato gli interventi necessari per rendere l'immobile dell'attrice nuovamente funzionale:

- rimozione della vecchia pittura;
- picchettatura di intonaco dalle pareti nella zona interessata dall'umidità (stimata in percentuale del 20%);
- rifacimento intonaco delle pareti;
- strato di finitura per interni su superfici già intonacate delle pareti per dare il lavoro uniforme;
- tinteggiatura dei locali interni;
- riparazione porte wc e stanza da letto;
- rifacimento del muretto esterno del terrazzo dove risultano essere stati realizzati i fori per la fuoriuscita della fanghiglia che ha invaso l'immobile a seguito delle piogge del 16.9.2009.



Le lavorazioni per l'eliminazione dei vizi interni lamentati dall'attrice ammontano, pertanto, come da computo metrico allegato, a complessivi € 6.565,98 (IVA compresa). Ritenuta congrua tale valutazione del CTU, conseguentemente, il danno risarcibile spettante alla Russo, tenuto conto della responsabilità custodiale nella misura del trenta per cento attribuita al Comune di Mongiuffi Melia e concorrente con il fortuito, come sopra attribuita, deve essere quantificato e liquidato in € 1.969,79. Trattandosi di valore determinato secondo i prezzi correnti nell'anno 2013, sullo stesso sono dovuti gli interessi compensativi (imputati al tasso corrente degli interessi legali) e la rivalutazione monetaria, a far data dall'1.1.2014.

Sussistendone comunque la soccombenza, il Comune di Mongiuffi Melia deve, infine, essere condannato a rifondere all'attrice le spese ed i compensi del giudizio, che si liquidano (trovando applicazione l'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012 - Cass. civ. Sez. III Sent., 29/02/2016, n. 3903) in complessivi € 2.186,58 (oltre le spese di CTU anticipate), di cui € 186,58 per spese ed € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M

il G.O.P. dott. Placido Calabrò, quale Giudice Unico della Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando sulle domande formulate, con atto di citazione notificato il 27.11.2009, da Russo Maria Catena contro il Comune di Mongiuffi Melia, in persona del Sindaco pro tempore, disattesa ogni altra istanza:


- 1) dichiara che il qui dedotto e comprovato evento dannoso del 16.9.2009 è da attribuirsi a responsabilità ex art. 2051 c.c., nella misura del trenta per cento, del convenuto Comune di Mongiuffi Melia, restando ascritto il rimanente settanta per cento al fortuito; e conseguentemente, 2) condanna il Comune di Mongiuffi Melia a risarcire a Russo Maria Catena il trenta per cento del danno derivato dall'evento predetto, così come accertato, quantificato e liquidato in parte motiva, pagandole la

somma di € 1.969,79, nonché gli interessi compensativi (imputati al tasso corrente degli interessi legali) e la rivalutazione monetaria su tale somma, a far data dall'1.1.2014; 3) condanna, altresì, il Comune di Mongiuffi Melia a rifondere all'attrice le spese ed i compensi del giudizio, liquidati complessivamente in complessivi € 2.186,58 (oltre le spese di CTU anticipate), di cui € 186,58 per spese ed € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Messina il 16 luglio 2019

IL GIUDICE UNICO

dott. Placido Calabrò



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
16 LUG 2019  
Messina  
Il Direttore Amministrativo  
(Dott. ssa Caterina BARBARO)



**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Art. 1 L.R. n° 48/91)

Si esprime parere: favorevole \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Mongiuffi Melia, li 18-12-2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Elia Ca Putro Vincenzo

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA**  
(Art. 1 L.R. n° 48/91)

Per la regolarità contabile

Ufficio di Ragioneria

Si esprime parere: favorevole \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Mongiuffi Melia, li 18-12-2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Attestazione di copertura finanziaria

Visto s'ATTESTA ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/91, la copertura finanziaria per complessive euro 6.297,75 è annotato al cod. 01.11.1 (Cap 138/5) bilancio 2019 al n. 299 avente per oggetto: "OGGI STRAORD. VAR. DELLA GESTIONE CORRENTE"

Mongiuffi Melia, li 18-12-2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## Comune Mongiuffi Melia Pec


---

**Da:** posta-certificata@pec.aruba.it  
**Inviato:** giovedì 19 dicembre 2019 13:09  
**A:** comunemongiuffimelia@legpec.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: TRASMISSIONE PROPOSTE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTI AD OGGETTO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A), DEL D. LGS.18 AGOSTO 2000, N.267- RICHIESTA PAR  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (9,02 MB)  
**Firmato da:** posta-certificata@pec.aruba.it

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 19/12/2019 alle ore 13:09:00 (+0100) il messaggio "TRASMISSIONE PROPOSTE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTI AD OGGETTO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A), DEL D. LGS.18 AGOSTO 2000, N.267- RICHIESTA PAR" proveniente da "[comunemongiuffimelia@legpec.it](mailto:comunemongiuffimelia@legpec.it)" ed indirizzato a "[sacchetta@pec.sacchetta.it](mailto:sacchetta@pec.sacchetta.it)" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [opec292.20191219130826.26951.318.2.62@pec.aruba.it](mailto:opec292.20191219130826.26951.318.2.62@pec.aruba.it)



**COMUNE DI MONGIUFFI MELIA**

**Città Metropolitana di Messina**

P.zza S. Nicoló, n.8 - 98030 Mongiuffi Melia (Me) - Tel. 0942/20006 - Fax 0942/20062  
Codice fiscale 87000390838 - Partita I.V.A. 00463870832  
e-mail segreteria@comune.mongiuffimelia.me.it

PROT. N. 4130 DEL 19 DICEMBRE 2019

GENT. MO  
DOTT. PIETRO SACCHETTA  
PIAZZA TEATRO, 17  
96012 AVOLA (SR)

Comunicazione alla p. e. c. sacchetta@pec.sacchetta.it

**OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  
AVENTI AD OGGETTO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI  
DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 -  
RICHIESTA PARERE**

Esimio Dott. Sacchetta,  
allegate alla presente nota si trasmettono n. 2 proposte di delibera del Consiglio Comunale di Mongiuffi Melia affinché la S. V. renda il parere di propria competenza, così come richiesto dalla vigente normativa.

L'occasione è gradita per porgerLe distinti saluti.



Il Sindaco del Comune di Mongiuffi Melia  
Dott. Rosario Leonardo D'Amore

ENTI\_pec

---

**From:**ENTI\_pec**Sent:** Mon, 23 Dec 2019 18:27:58  
**+0100To:**comunemongiuffimelia@legpec.it**Subject:**parere n. 19 - debiti fuori bilancio Russo Maria Catena**Attachments:**parere debiti fuori bilancio-RussoMariaCatena.pdf.p7m

**PROT. N. 1072/2019**

Si invia, in allegato alla presente e-mail, il parere di cui in oggetto.

Distinti saluti.

Il Revisore Unico

Dott. Pietro Sacchetta





# Comune di Mongiuffi Melia

Provincia di Messina

## PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE  
AVENTE AD OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194,  
COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 – GIUDIZIO  
RUSSO MARIA CATENA CONTRO COMUNE DI MONGIUFFI MELIA –  
SENTENZA N. 1546 DEL 16 LUGLIO 2019 DEL TRIBUNALE DI MESSINA

L'ORGANO DI REVISIONE

*Dott. Pietro Sacchetta*



## ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

### Verbale n. 19 del 23.12.2019

Il sottoscritto Dott. Pietro Sacchetta, in qualità di Revisore Unico del Comune di Mongiuffi Melia, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 30.08.2017, ed insediato in data 20.09.2017;

❑ **VISTA** la proposta di Deliberazione del C.C., ricevuta dallo scrivente in data 19.12.2019, di cui in oggetto, dalla quale si evince un debito fuori bilancio, a seguito di sentenza n. 1546 del 16.7.2019 del Tribunale di Messina, di € 6.297,75;

❑ **RICHIAMATI** i principali riferimenti normativi in merito ai debiti fuori bilancio:

⇒ **Art. 194, d.lgs. 18.8.2000**, il quale elenca le tipologie di debiti tali da potersi configurare come “*debiti fuori bilancio*”;

⇒ **Art. 239, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, il quale, al **co. 1, lett. b), n. 6)**, il quale statuisce che l'organo di revisione deve formulare parere inerente alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

❑ **PREMESSO** che, in ossequio a quanto relazionato dal Responsabile dell'area amministrativa, Dott. Pietro Vincenzo Fallica, nella proposta da sottoporre al C.C., si evince quanto segue:

- con atto di citazione, notificato il 27.11.2009, la Sig.ra Russo Maria Catena, tramite un legale di fiducia, ha citato in giudizio il Comune di Mongiuffi Melia, dinnanzi al Tribunale di Messina, per responsabilità dell'ente per danni subiti nell'abitazione della stessa ricorrente, a seguito dell'evento alluvionale verificatosi in data 16.9.2009;



- l'ente, costituendosi in giudizio, disconosceva che i danni potessero essere riconducibili allo stesso;
- con sentenza n. 1546 del 16.7.2019, anche a seguito di apposita CTU, il Tribunale di Messina ha condannato il Comune di Mongiuffi Melia a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento, la somma di € 1.969,79, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria da calcolare a far data dall'1.1.2014 (€ 98,56), spese processuali (€ 2.186,58, di cui € 186,58 per spese vive ed € 2.000,00 per compensi), rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;

**□ CONSIDERATO** pertanto che l'ente:

- anche a seguito di nota proforma del legale dell'attrice, Avv. Pietro Giannetto, dovrà corrispondere, in virtù della sentenza di cui sopra, alla Sig.ra Russo Maria Catena la somma complessiva di € 6.297,75 (di cui € 1.124,58 per spese di CTU anticipate dalla ricorrente);

tutto ciò *ut supra* premesso e considerato, lo scrivente esprime parere

### **FAVOREVOLE**

all'approvazione, da parte del C.C. del Comune di Mongiuffi Melia, della proposta di cui in oggetto.

Avola-Mongiuffi Melia, 23.12.2019

**L'ORGANO DI REVISIONE**

***Dott. Pietro Sacchetta***

*(firma apposta in maniera digitale)*



**IL PRESIDENTE**  
F.to: Ardizzone Sebastiana Marcella

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to: Mazzullo Beatrice

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Fallica Pietro Vincenzo

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L. R. 02/12/1991 n°44 è stata pubblicata all'albo pretorio dal 02/01/2020 al 17/01/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Fallica Pietro Vincenzo

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA GIORNO 30/12/2019**

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12, comma 1 della L. R. n.44/91)

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ( Art. 12 comma 2 della L. R. n. 44/91 )

dalla Residenza Comunale li \_\_\_\_\_

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
\_\_\_\_\_